



REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DELL'ALBO
E
DELLA CONSULTA DELLE
ASSOCIAZIONI

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N 36 DEL 29.07.2020

INDICE

Articolo 1. FINALITA'

Articolo 2. DEFINIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 3. ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 4. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Articolo 5. REVISIONE DELL'ALBO

Articolo 6. CANCELLAZIONE ED ESCLUSIONE DALL'ALBO

Articolo 7. EFFETTI E BENEFICI DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Articolo 8. CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Articolo 9. ORGANI DELLA CONSULTA

Articolo 10. ENTRATA IN VIGORE

Articolo 1. FINALITA'

Visti gli artt. 57 e 58 dello Statuto del Comune di Meolo, il presente atto intende favorire concretamente e tutelare la partecipazione dei cittadini in forma associata, definendo strumenti ed organi specifici finalizzati a:

- promuovere la cultura civile e democratica della società, essere veicolo di promozione dei valori e delle opportunità di solidarietà che le associazioni esprimono e favorire la più ampia partecipazione attiva alla vita sociale;
- istituire sedi di confronto e programmazione comuni tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni, integrando le specifiche esigenze e le differenti sensibilità verso obiettivi generali e comuni, al fine di:
 - favorire la diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle singole Associazioni;
 - garantire una migliore visibilità all'interno del territorio;
 - sviluppare la collaborazione ed il coordinamento fra le varie realtà presenti sul territorio.

Articolo 2. DEFINIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

Sono da intendersi come "Associazioni", ai fini del presente atto, tutte le libere forme associative e di volontariato, costituite con atto notarile o con scrittura privata, o iscritte nel registro generale delle organizzazioni di volontariato, senza finalità di lucro e rispettose della libertà e dignità degli associati e sotto condizione che esse siano a vario titolo espressione della Comunità locale e della libera Associazione dei cittadini del Comune ed impegnate a favore della comunità.

Articolo 3. ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

1. È istituito l'albo comunale delle Associazioni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto comunale, allo scopo di ampliare, valorizzare e monitorare le forme associative presenti ed operanti sul territorio.

2. L'Albo è articolato per sezioni così definite:

- Sezione educativa, sportiva e ricreativa: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività educative, ludiche e ricreative in genere; la promozione della pratica sportiva e motoria; la promozione di iniziative volte a favorire l'educazione permanente degli adulti, la partecipazione alla vita sociale e le relazioni fra le persone;
- Sezione cultura: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione del dibattito, del confronto e dell'iniziativa culturale, produzione e divulgazione nei diversi campi delle arti e della cultura, valorizzazione del patrimonio, storico, artistico e delle tradizioni;
- Sezione ambiente, territorio e impegno civile: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio, del territorio. Accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità il sostegno e lo sviluppo del senso civico, la promozione della comunità locale in tutte le sue dimensioni e la tutela dei diritti dei cittadini;
- Sezione socio-assistenziale e sanitaria: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività che attengono alla tutela del diritto alla sicurezza sociale ed alla salute, alla promozione della persona, alla diffusione del principio di solidarietà e il sostegno a situazioni di disagio e di qualsiasi tipo di emarginazione.

3. L'Albo delle associazioni è pubblico, viene regolarmente aggiornato e depositato presso l'ufficio della Segreteria del Comune.

Articolo 4. REQUISITI E MODALITA' PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo sono richiesti i seguenti requisiti, che debbono risultare dallo statuto o dall'atto costitutivo dell'Associazione, in particolare:
 - l'esercizio di un'attività di interesse per la collettività locale, fra quelle di cui al precedente articolo 3 comma 2;
 - avere la sede legale nel Comune oppure operarvi stabilmente e con continuità, disponendo in esso di una sede operativa;
 - assenza di qualsiasi scopo di lucro;
 - organismi rappresentativi regolarmente costituiti;
2. L'iscrizione all'Albo comporta:
 - l'obbligo a comunicare le cariche associative, il numero degli iscritti e le attività svolte ed inoltre ogni modifica inerente alle cariche, l'assetto organizzativo e l'attività svolta;
 - l'obbligo di comunicare ogni variazione che comporti la cessazione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo;
 - la tenuta di un comportamento etico e rispettoso, volto a sostenere un uso consapevole del linguaggio da parte degli associati nei confronti delle varie Associazioni iscritte e nei confronti degli organi istituzionali;
3. Per l'iscrizione all'Albo è necessaria la presentazione di richiesta scritta indirizzata al Sindaco, dove andranno specificati:
 - la denominazione, la sede, i recapiti e i dati fiscali;
 - il nome del rappresentante legale e del referente espressamente delegato per i rapporti con il Comune di Meolo;
 - data d'inizio dell'attività nel territorio comunale;
 - il numero dei soci /iscritti/tesserati;
 - la sezione in cui si chiede l'inserimento in relazione agli scopi statutari;
 - dichiarazione di accettazione delle disposizioni, di cui al presente regolamento.
4. Alla domanda devono essere allegate:
 - copia dell'atto costitutivo e dello statuto regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
 - relazione sull'attività e sui programmi che l'Associazione intende realizzare, mediante presentazione presso l'Ufficio Segreteria di un bilancio preventivo.

Articolo 5. REVISIONE DELL'ALBO

1. Le associazioni iscritte all'Albo comunale hanno l'obbligo di comunicare per iscritto ogni variazione occorsa alle informazioni contenute nella domanda di iscrizione, entro sessanta giorni dal verificarsi della variazione.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, le Associazioni iscritte all'Albo comunale devono presentare per iscritto alla Segreteria del Comune:
 - una relazione delle attività svolte nell'anno;
 - copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato.

Articolo 6. CANCELLAZIONE ED ESCLUSIONE DALL'ALBO

1. Qualora l'associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari di cui all'art. 4, o non provveda alle incombenze di cui all'art 5 per un biennio, si procede alla cancellazione d'ufficio dall'Albo, previa comunicazione da parte della Segreteria del Comune.

2. La cancellazione d'ufficio dall'Albo è prevista anche per le associazioni che non potranno documentare alcuna attività nel biennio precedente.
3. La cancellazione dall'Albo Comunale avviene altresì qualora le Associazioni mettano in atto attività tipiche degli Ente elencati al successivo comma 5 del presente articolo, pur non essendo previsto nel loro Statuto e/o nella loro denominazione.
4. La cancellazione dell'Albo Comunale avviene, in qualunque momento, su richiesta dell'Associazione.
5. Sono esplicitamente esclusi dall'Albo:
 - i partiti;
 - le Associazioni sindacali e professionali di categoria;
 - le Associazioni che abbiano come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati;
 - i gruppi religiosi o comunque le associazioni che hanno lo scopo esclusivo della promozione e della pratica di una specifica religione.

Articolo 7. EFFETTI E BENEFICI DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. L'iscrizione nell'Albo è condizione per aver titolo a:
 - essere inseriti nel sito internet del Comune o in altri strumenti informativi per promuovere la propria attività;
 - istituire rapporti di convenzione con il Comune di Meolo;
 - partecipare con diritto di voto e rappresentare la propria associazione alle riunioni dell'Assemblea della Consulta.
2. L'accesso ai contributi resta disciplinato all'interno del "Regolamento per la concessione del patrocinio dell'amministrazione comunale e dell'uso e riproduzione dello stemma comunale (Delibera di CC n. 6 del 31.03.2016)", previa richiesta presso l'Ufficio della Segreteria del Comune.

Articolo 8. CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune istituisce la Consulta delle Associazioni ai sensi dell'articolo 60 dello Statuto comunale, al fine di:
 - favorire il raccordo fra associazioni e tra l'associazionismo locale e l'istituzione pubblica;
 - promuovere azioni di formazione, di aggiornamento e di sensibilizzazione alla cultura della solidarietà e di orientamento al volontariato, in particolare curando il coinvolgimento della popolazione giovanile;
 - orientare l'amministrazione comunale nell'assunzione delle scelte aventi come riferimento l'associazionismo locale.
2. L'iscrizione alla Consulta è effettuata d'ufficio per le Associazioni che risultano iscritte nell'Albo delle Associazioni di cui all'art. 3.

Articolo 9. ORGANI DELLA CONSULTA

1. L'ASSEMBLEA

- L'Assemblea della Consulta è costituita da un rappresentante designato da ogni associazione iscritta all'Albo;
- L'Assemblea è presieduta dal Sindaco, o suo delegato, e dallo stesso convocata almeno due volte all'anno;
- I membri dell'assemblea decadono per dimissione o per il venir meno dell'organo rappresentativo della Consulta;

- Le proposte della Consulta, a carattere propositivo per il Comune di Meolo, sono assunte per alzata di mano con la maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale quello del Presidente.

2. COMPITI DELL'ASSEMBLEA:

- promuovere iniziative di formazione, di studio e di ricerca da sottoporre al Comune di Meolo;
- favorire la pubblicizzazione delle iniziative, la conoscenza e lo scambio fra le associazioni.

3. L'Assemblea è supportata da un Segretario, incaricato dal Presidente, che assiste alle riunioni, ne cura il regolare funzionamento con la necessaria verbalizzazione degli incontri.

4. Ai lavori dell'Assemblea possono partecipare esperti, operatori, rappresentanti di Enti o Istituzioni, su invito e senza diritto di voto.

Articolo 10. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto comunale, sarà pubblicato, dopo la sua adozione, per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio comunale e diventerà esecutivo nei termini e con le modalità previste dall'art. 126 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..